

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito "**Regolamento**") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. In osservanza al principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, **Istituto di Istruzione Superiore Statale Blaise Pascal - Via Pietro Nenni, 48 - 00040 Pomezia (RM)**, in qualità di Titolare del Trattamento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Finalità del Trattamento

Il trattamento si rende necessario per ottemperare, da parte del Titolare del trattamento, alle disposizioni previste dal D. L. 111/2021, di cui si riportano i periodi più significativi (Art. 1, comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1-5).

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In ottemperanza del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy dell'Istituto scolastico. L'Istituto scolastico si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di "minimizzazione", ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:

Trattamento	Verifica delle certificazioni verdi COVID-19	
Finalità	Criteri	Consenso
Tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento	In relazione alle finalità relative, il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

Interessati	Dati trattati		
	Dati Comuni	Categorie Particolari di Dati ex art. 9	Categorie relativi a condanne penali e reati ex art. 10
Personale impiegato a vario titolo	Documento di riconoscimento	Certificazione verde COVID-19	
		Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19	

La informiamo che in relazione alle suddette finalità saranno trattati dati classificati dall'art. 9.1 del Regolamento come "categorie particolari di dati". In relazione a tali dati il trattamento potrà essere effettuato in quanto:

è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Il conferimento dei Suoi dati personali e il consenso al trattamento sono obbligatori.

Categorie di destinatari

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- Enti o Autorità pubbliche in relazione ai quali è previsto l'obbligo di comunicazione
- Dirigente scolastico, responsabili dei servizi formativi, personale incaricato per la verifica

I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale dipendente e/o collaboratore dell'Istituto scolastico, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria.

Trasferimento di dati personali

In relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o organizzazioni internazionali.

Conservazione dei dati

L'applicazione "APP VerificaC19", utilizzata per le finalità del presente trattamento, consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni verdi senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Per il personale scolastico si potrà utilizzare la funzionalità attiva dal 13 settembre al SIDI.

Il DPCM del 17 giugno 2021 specifica le modalità di controllo, e in particolare all'art. 13 comma 5 afferma che: "L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma."

Su tale punto è intervenuto anche il Ministero dell'Istruzione con un proprio parere tecnico, affermando che: "A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato."

Diritti riconosciuti all'interessato

In ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare i Suoi diritti come previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 e proporre reclamo all'Autorità di controllo, come previsto dagli artt. 77-79 del Regolamento stesso.

Identità e dati di contatto del Titolare e del Responsabile

- Titolare del Trattamento è: **Istituto di Istruzione Superiore Statale Blaise Pascal - Via Pietro Nenni, 48 - 00040 Pomezia (RM)**, tel: 06121127540, e-mail: RMIS064003@ISTRUZIONE.IT
- Responsabile per la Protezione dei Dati è: **Dott. Cerqua Giuseppe**, tel.: 0698610039, e-mail: privacy@centrotdiv.it

Modalità del Trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art. 32.1 del Regolamento, e con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.

Nella fattispecie, ogni ingresso all'Istituto scolastico (e ad ogni suo plesso periferico) sarà presidiato dal Dirigente scolastico e/o da personale formalmente delegato ed incaricato, con la funzione di verificatore.

Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo da parte del verificatore dell'app di verifica nazionale "APP VerificaC19", installata su un dispositivo mobile con la seguente modalità:

1. Il verificatore chiede all'interessato di mostrare la propria certificazione verde COVID-19
2. L'interessato mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo)
3. Il verificatore scansiona il QR Code con la "APP VerificaC19" che verifica la validità della certificazione
4. Se il controllo ha esito positivo
 - 4.1 L'app mostra al verificatore anche il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario
 - 4.2 Il verificatore procede alla validità dei dati identificativi e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, chiede all'interessato di mostrare un valido documento di identità
 - 4.3 Il verificatore annota sull'apposito registro interno il cognome e il nome dell'interessato
5. Se il controllo ha esito negativo
 - 5.1 Il verificatore, equiparato a tutti gli effetti ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, allontana l'interessato vietandogli l'ingresso

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, la suddetta procedura di verifica si applica a tutto il personale scolastico e si ripeterà ad ogni nuovo ingresso. Al personale che non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 o non sia in grado di esibirla al verificatore incorre nelle seguenti sanzioni:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso della certificazione;
- alla sanzione che incide sul rapporto di lavoro si somma una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dal Dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.

In alternativa alla certificazione verde COVID-19, il personale scolastico può esibire una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo. Tale certificazione deve riportare almeno:

- i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";

- la data di fine validità della certificazione;
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Pertanto, nel caso in cui all'ingresso a scuola l'interessato esibisca una certificazione di esenzione, il verificatore dovrà:

1. Verificare la validità della certificazione
2. Verificare i dati identificativi e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, chiedere all'interessato di mostrare un valido documento di identità
3. Annotare sull'apposito registro interno il cognome e il nome dell'interessato.